



COMUNE DI CHIANOCCO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 38 del 16-12-2024

OGGETTO : REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20 , COMMA 3, DEL D.LGS N. 175 DEL 18.08.2016 E S.M.I. - RICONOSCIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023.

L'anno duemilaventiquattro, addì sedici, del mese di dicembre, alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio comunale in sessione Ordinaria di Prima CONVOCAZIONE ed in seduta Pubblica, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr./ As.
VAIR OSVALDO	SINDACO	Presente
RUSSO MAURO	CONSIGLIERE	Presente
MAGNI BARBARA	CONSIGLIERE	Presente
FAVRO MARTINA	CONSIGLIERE	Presente
LONGO VASCHETTI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
ROSA CARDINALE SONIA	CONSIGLIERE	Presente
MONTABONE CHIARA	CONSIGLIERE	Presente
STIEVANO ILARIA	CONSIGLIERE	Presente
RABELLINO RENZO	CONSIGLIERE	Presente
MEDOLAGO LUCIANO	CONSIGLIERE	Assente
CIANCETTA DAVID TASHUNKA UITKO	CONSIGLIERE	Presente

Assume la presidenza il/la Sig/ra OSVALDO VAIR nella sua qualità di SINDACO, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Sig/ra MARIETTA CARCIONE;

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 20 , COMMA 3, DEL D.LGS N. 175 DEL 18.08.2016 E S.M.I. - RICONOSCIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE ALLA DATA DEL 31.12.2023..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U., entro il 30 settembre 2017 l'Ente era tenuto ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da alienare e quelle da confermare;

Dato atto che il Comune di Chianocco con propria deliberazione di Consiglio n. 32 del 05.10.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge; Considerato che:

-l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrono i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

-il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) Non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, co. 1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2 del Testo Unico S.P.;
- 2) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, co. 2 T.U.S.P.;
- 3) Previste dall'art. 20, co. 2 del TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 co . 7 del Dlgs 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP; Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del DL n. 138/2011 e s.m.i., anche al di fuori dell'ambito territoriale dell'Ente atteso che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetti i requisiti di cui all'art. 16 del TUSP;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Rilevato che il MEF Dipartimento del Tesoro ha predisposto le schede di rilevazione per la Revisione periodica delle partecipazioni da approvarsi entro il 31.12.2024 (art. 20, c. 1, TUSP), dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2023;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte - n. 110/2022/SRCPIE/PRSE;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A) alla presente deliberazione, composto dalle schede redatte sul modello standard predisposte dal MEF, nel quale sono indicate le partecipazioni societarie del Comune;

Atteso che dalla ricognizione emerge che il Comune di Chianocco ha le seguenti PARTECIPAZIONI DIRETTE in società:

<i>Società</i>	<i>Quota</i>	<i>Descrizione attività</i>
ACSEL spa	1,92%	società a partecipazione pubblica che effettua raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilabili attivita' di nettezza urbana, pulizia,spazzamento meccanizzato
Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L.	0,86%	società a partecipazione pubblico privato non controllata dall'Ente, che elabora e attua strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013
A.C.E.A. Pinerolese Industriale S.p.A.	0,00025%	società a partecipazione pubblica che si occupa di Servizio idrico integrato (approvvigionamento e distribuzione dell'acqua; progettazione, costruzione e gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione)
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT	0,00002%	società a partecipazione pubblica che si occupa di Servizio idrico integrato

Atteso altresì che dalla ricognizione emergono le seguenti PARTECIPAZIONI INDIRETTE:

- Detenute dalla ACSEL S.p.A. società in house : Nessuna
- Detenute da ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. (società partecipate):

- Distribuzione Gas Naturale S.r.l.: quota detenuta da ACEA PINEROLESE 100% ;

- Amiat V. S.p.A.: quota detenuta da ACEA PINEROLESE 6,944%;

- Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.: quota detenuta da ACEA PINEROLESE 1,84%;

Conseguentemente le partecipazioni indirette detenute dal Comune di Chianocco nelle suddette società partecipate da Acea Pinerolese Industriale spa sono le seguenti:

- Distribuzione Gas naturale S.r.l. con una quota del 0,00025% ;
- Amiat V. S.p.a con una quota del 0,0000174% la società si occupa di attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding);
- Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. 0,0000046%

- Detenute da Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT:

società controllate da Smat:

Risorse Idriche S.p.A.: quota detenuta da SMAT 91,62%
AIDA Ambiente S.r.l. : quota detenuta da SMAT 51,00%

società partecipate da Smat:

SAP S.p.A: quota detenuta da SMAT 47,55%
S.I.I. S.p.A.: quota detenuta da SMAT 19,99%
Nord Ovest Servizi S.p.A.: quota detenuta da SMAT 10,00%
Mondo Acqua S.p.A.: quota detenuta da SMAT 4,92%
Environment Park S.p.A.: quota detenuta da SMAT 3,38%
Galatea SCARL : quota detenuta da SMAT 0,50%

Conseguentemente le partecipazioni indirette detenute dal Comune di Chianocco nelle suddette società controllate e partecipate da Smat spa sono le seguenti:

- Risorse Idriche S.p.A. con una quota del 0,0000183%
- AIDA Ambiente S.r.l. con una quota del 0,0000102%
- * SAP S.p.A con una quota del 0,0000095%
- S.I.I. S.p.A. con una quota del 0,0000040%
- Nord Ovest Servizi S.p.a. con una quota del 0,0000020%
- Mondo Acqua S.p.A. con una quota del 0,0000010%
- Environment Park S.p.A. con una quota del 0,0000007%
- ** Galatea SCARL con una quota del 0,0000001%

* La Società SAP S.p.A. è stata messa in liquidazione con verbale Assemblea del 21.04.2021;

** la Società Galatea SCARL è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria nell'anno 2017. Pertanto non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in quanto si attende la chiusura della liquidazione; Atteso, pertanto, che le Società oggetto di revisione svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e mirate al perseguitamento delle finalità istituzionali dell'ente;

Si evidenzia la esiguità delle partecipazioni indirettamente detenute che non consentono alcun intervento da parte di questo Comune.

Rilevato, per le altre società sopraelencate le stesse svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di promozione delle attività economiche del territorio mirate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica/contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00;

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE PER ALZATA DI MANO CHE RIPORTA IL SEGUENTE ESITO:

Presenti: n. 10

Astenuti: n. ==

Votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 10

Voti contrari: n. ==

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione al 31/12/2023 di tutte le società in cui il Comune di Chianocco detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 modificato dal D.Lgs 100/2017 e analiticamente dettagliata nelle schede, **allegato A**) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 2) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse, come meglio illustrate in "Allegato A".
- 3) Di prendere atto che a seguito della presente ricognizione ordinaria per le partecipazioni indirette sono previste delle azioni di mantenimento con razionalizzazione per alcune indirette detenute da SMAT, mentre per le altre sussistono le condizioni per il loro mantenimento.
- 4) Disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
- 5) Di dichiarare al presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione expressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:
 - Presenti: n. 10
 - Astenuti: n. ==
 - Votanti: n. 10
 - Voti favorevoli: n. 10
 - Voti contrari: n. ==

Di quanto precede si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
OSVALDO VAIR

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione Albo Pretorio del sito internet comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIETTA CARCIONE

Il presente documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento informatico memorizzato digitalmente è rintracciabile nella sezione Albo Pretorio del sito internet comunale